

## PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Artt. 95 / 81

Qualora una società corrisponda partecipazioni agli utili, al fine di determinare il criterio di deducibilità del compenso, occorre tenere presente chi sia il percipiente. Se gli utili sono corrisposti:

- ad amministratore: deducibili per cassa allargata;
- a dipendente: deducibili per competenza;
- ad associati in partecipazione: deducibili per competenza / indeducibili;
- a soci promotori e/o fondatori: deducibili per competenza.

Il costo per le partecipazioni agli utili non va imputato al c.e..

Per le associazioni in partecipazione vedere l'apposito paragrafo.

Occorre verificare se in bilancio sono esposti debiti per partecipazioni agli utili (specie per gli amministratori) non ancora pagati, tenendo presente anche i termini di prescrizione.

## PARTECIPAZIONI E TITOLI

L'art. 2426 distingue le partecipazioni tra:

♦ partecipazioni facenti parte delle **immobilizzazioni**, - quelle destinate a permanere durevolmente nel patrimonio in quanto acquisite a titolo di investimento (B.III), che a loro volta si dividono in immobilizzazioni finanziarie in imprese:

- *controllate*;
- *collegate*;
- *controllanti*, ovvero investimenti nel capitale della propria controllante, per le quali la separata indicazione è motivata dal fatto che l'acquisto di azioni della società controllante è assimilabile all'acquisto di azioni proprie, per il quale sussistono particolari vincoli civilistici all'acquisto;
- *altre imprese*, ovvero partecipazioni che non consentono di esercitare neppure un'influenza notevole.

♦ partecipazioni del capitale **circolante**, se destinate alla cessione nel breve periodo (C.III). In tal caso, secondo il Oic n. 20, par. I.1, la decisione di classificare una partecipazione tra gli elementi dell'attivo circolante, deve risultare da una decisione dell'organo amministrativo e deve essere appropriatamente motivata nella nota integrativa.

La diversa collocazione in una delle categorie predette comporta pesanti conseguenze sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

- **Passaggio da circolante a immobilizzazioni e viceversa**: per la Consob è opportuna una delibera consigliare; occorre analizzare eventuali conseguenze civili e fiscali. Non ha effetto ai fini della esenzione prevista dall'art. 87 (Plusvalenze esenti). L'Oic n. 20 par. I.1 richiede che la decisione risulti da una delibera degli amministratori con appropriata motivazione nella n.i..

La **cessione** di partecipazioni genera:

- ♦ c.c. - plusvalenze o minusvalenze (sia per immobilizzazioni che per il circolante);
- ♦ fisco - plusvalenze o minusvalenze, se sono iscritte tra le immobilizzazioni, ricavi se iscritte nel capitale circolante.

**Iva** - La cessione di partecipazioni è operazione esente ai sensi dell'art. 10.1 n. 4 (ai sensi art. 22.1 n.6 non vi è obbligo di emissione di fattura, ma in ogni caso è obbligatorio annotare l'operazione nei registri Iva); concorre a formare il volume di affari ma non genera pro-rata.

### • ASPETTI CIVILISTICI

#### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Art. 2424-bis.2 - Le partecipazioni in imprese controllate o collegate **si presumono immobilizzazioni**; gli amministratori possono indicarle tra il circolante qualora si tratti di partecipazioni effettivamente destinate alla negoziazione (Oic n. 20, I.1).

Art. 2426 n. 1 - **Criterio base di valutazione: il costo**. Le immobilizzazioni (quindi anche quelle finanziarie) sono iscritte al costo di acquisto (compreso il sovrapprezzo) + oneri accessori (fissato bollato, spese di acquisto, intermediazione, studi di fattibilità); vanno aggiunti versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili e la rinuncia a crediti da finanziamenti o commerciali (non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi).

♦ Se alla chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore (valutazione prospettica), devono essere iscritte a tale minor valore (criterio in deroga); tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426 n. 3).

♦ Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore, in presenza di bilancio consolidato, al metodo del patrimonio netto con le opportu-

ne rettifiche da consolidamento, o con il metodo del patrimonio netto senza rettifiche, la differenza di valore dovrà essere motivata in Nota Integrativa.

Art. 2426 n. 4 - **Criterio alternativo: patrimonio netto.** "... le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, **possono** essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio del costo per un importo pari alla corrispondente **frazione del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio approvato depurato dei dividendi ed operate le **rettifiche** richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato (essenzialmente le operazioni infragruppo) nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 (Redazione del bilancio) e 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)", quando c'è l'obbligo del bilancio consolidato.

- ♦ Il metodo del patrimonio netto può essere utilizzato per nascondere perdite di esercizio della controllante.
- ♦ La valutazione con il metodo del patrimonio netto:
  - può essere limitata solo ad alcune partecipazioni (tra quelle in imprese controllate o collegate);
  - è facoltativa.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella n.i.. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o ad avviamento, deve essere ammortizzata.

- ♦ *Operata la scelta per uno dei due metodi, l'opzione è irreversibile, salvo ricorrano casi eccezionali.* Occorrerà continuare a seguire le variazioni del patrimonio, con rivalutazioni (da accantonarsi in apposita riserva non disponibile) e svalutazioni (che, annullata l'eventuale riserva da rivalutazione della stessa partecipazione, transitano dal c.e.).

#### **Valutazione col metodo del patrimonio netto rettificato**

La valutazione si opera applicando la percentuale di detenzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della partecipata.

- ♦ Oic n. 21 - Il metodo del patrimonio netto va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E' accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea.

Se la data di riferimento del bilancio della collegata non coincide con quello della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché: - la differenza non ecceda i tre mesi; - la differenza di data sia mantenuta costante; - la diversità di data venga indicata nella nota integrativa; - vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della partecipata e quello della partecipante.

Se le date divergono di oltre tre mesi la partecipante dovrà richiedere alla partecipata di redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante.

Dal valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla percentuale detenuta:

- ♦ si deducono:
  - i dividendi di cui la partecipata ha già deliberato la distribuzione, in quanto essi rappresentano un debito per la partecipata ed un credito per la partecipante;
- ♦ si effettuano le rettifiche:
  - richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;
  - necessarie per rispettare la deroga obbligatoria (art. 2423: rappresentazione veritiera e corretta);
  - necessarie per il rispetto dei principi generali di valutazione (art. 2423-bis: Principi di redazione del bilancio).

Al risultato così ottenuto si apportano delle rettifiche extracontabili di origine reddituale:

- maggiori ammortamenti calcolati sul valore corrente dei beni;
- ammortamento dell'avviamento;
- l'eliminazione o il ripristino dei margini lordi sulle operazioni tra partecipante e partecipata.

Le variazioni incrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modificazione del valore della partecipazione sono rappresentate da:

- utili accantonati a riserva;
- contributi in conto capitale;
- rivalutazione del capitale;
- avanzi di fusione.

Le variazioni decrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modificazione del valore della partecipazione sono rappresentate dalle perdite di esercizio.

Le variazioni che non devono essere prese in considerazione in quanto sono già state imputate (nel momento della loro manifestazione) ad incremento o decremento della partecipazione:

- versamenti soci;
- versamenti soci per il reintegro delle perdite;
- rimborsi del capitale.

Art. 2359.1 - Società controllate - Il **controllo** può essere:

- 1) **di diritto** - maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
- 2) **di fatto** - voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) **contrattuale** - influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Art. 2359.2 - Ai fini dei numeri 1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Non rilevano le partecipazioni senza diritto di voto ed i diritti di voto da usufrutto.

Art. 2359.3 - Società collegate - Il collegamento si ha quando la società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria dispone di almeno il 20% dei voti, nelle società non quotate o 10% nelle quotate. Non rileva quando l'influenza dipenda da accordi contrattuali o da usufrutto.

**Criterio in deroga** - Qualora la valutazione effettuata al costo o al patrimonio netto fosse palesemente e significativamente errata, in eccesso o in difetto, occorre (ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis) obbligatoriamente procedere alla valutazione in deroga: al prezzo del mercato.

♦ In qualsiasi caso di deroga o di variazione di un criterio di valutazione rispetto a quello adottato nei precedenti esercizi, le motivazioni in merito vanno spiegate nella **n.i.** nella quale devono essere evidenziati l'influenza sulla rappresentazione della ♦ situazione patrimoniale e ♦ finanziaria e gli effetti che ne derivano sul ♦ risultato economico.

Eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile (art. 2423.4). Nulla stabilisce la legge in caso di minusvalenze.

**Trattamento delle differenze di valutazione** - Nel caso in cui la variazione del criterio di valutazione comporti il sorgere di una plusvalenza, questa, calcolata nel rispetto del principio della prudenza, deve essere accantonata in apposita riserva non distribuibile, ai sensi:

- dell'art. 2423 c.c., se derivante dall'applicazione dell'obbligo di deroga;
- dell'art. 2426 punto 4, se derivanti dall'applicazione per la prima volta del criterio del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'adozione di un diverso criterio di valutazione comporti il sorgere di una minusvalenza, questa deve essere prudentemente imputata tra i componenti negativi di reddito. L'obiettivo di questa procedura è quello di rispettare il principio della prudenza per cui si rilevano in ogni caso le perdite potenzialmente maturate anche se non ancora effettivamente realizzate.

**Informazioni complementari in NOTA INTEGRATIVA** (art. 2427; Oic n. 21). Con riferimento alla valutazione col metodo del patrimonio netto nella n.i. dovranno essere fornite le seguenti informazioni complementari:

criteri adottati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro (art. 2427 n. 1);

movimenti delle partecipazioni suddivise tra controllate e collegate, specificando per ciascuna voce costo, precedenti rivalutazioni e svalutazioni, acquisizioni, alienazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nell'esercizio (art. 2427 n.2);

l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate o collegate (art. 2427 n. 5);

gli impegni non risultanti in stato patrimoniale relativi ad imprese controllate o collegate (art. 2427 n. 9);

la motivazione della differenza tra il maggior valore della partecipata iscritto in stato patrimoniale ed il minor valore determinato - col metodo del patrimonio netto, se è redatto il bilancio consolidato o - in misura pari alla frazione del patrimonio netto della partecipata, negli altri casi (art. 2426 n. 3, 2° cpv);

la differenza tra il maggior costo di acquisto delle partecipazioni in controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto ed il corrispondente valore di patrimonio contabile, distinguendo la parte attribuibile a beni ammortizzabili o avviamento (art. 2426 n. 4, 2° cpv).

## TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

**C.c.** - Sono valutati, come le rimane, al minore fra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo deducibile dall'andamento del mercato. Si applicano pertanto gli artt. 2426 n. 9 e n. 10.

La configurazione di costo più corretta è quella del costo specifico. Nel caso di titoli fungibili è possibile, in alternativa al costo, utilizzare il metodo della media ponderata, Lifo i Fifo.

Deroga - per mitigare gli effetti della crisi economica è consentito, anche per l'anno 2009 (D.M. 176/2009), è consentito derogare al criterio di valutazione sopraindicato ed applicare, anche per i titoli dell'attivo circolante, il criterio di valutazione previsto per i titoli immobilizzati. Ne bilancio 2009, come per lo scorso anno, è dunque consentito inserire le attività finanziarie non immobilizzate in base al loro valore di iscrizione così come risulta dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima relazione semestrale, purché non si tratti di perdite durevoli.

**Fisco** - si applicano le disposizioni previste per le rimanenze (art. 92). Pertanto di valutano a:

- costo specifico o in alternativa
- il metodo Lifo o costo medio o loro varianti,

semprèché tale valutazione sia stata effettuata in bilancio.

In caso di utilizzo in bilancio di metodi di valutazione differenti, le partecipazioni non possono essere valutate ad un valore inferiore a quello che risulta adottando il metodo del Lifo a scatti annuali (art. 92 c. 1,2,3).

Si possono adottare altri metodi diversi dai precedenti, purché non inferiori al valore minimo previsto dalla normativa fiscale. Tale valore deve essere mantenuto anche quando dovesse essere superiore a quello normale medio, in quanto la disposizione contenuta al comma 5 dell'art. 92 (valore normale medio) si applica solo ai titoli di serie o di massa differenti dalle azioni e strumenti finanziari. Ne consegue che:

- la svalutazione dei titoli azionari, degli strumenti finanziari e delle quote di partecipazione è fiscalmente irrilevante, cosicché, in caso di perdite della società partecipata, la partecipante non può svalutare la partecipazione ai fini fiscali;
- l'unica svalutazione ancora concessa è quella che rimane nei limiti degli strati Lifo.

Per le obbligazioni e gli altri titoli, diversi da quelli rappresentativi di partecipazioni e di strumenti finanziari, è riconosciuta la svalutazione fiscale; il limite massimo di svalutazione fiscalmente concessa è riferito al valore normale (art. 92 c. 5). Il valore normale medio è determinato:

- per i titoli quotati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero alla media dei prezzi nell'ultimo mese;
- per gli altri titoli, in base al valore normale di quelli con analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati o in mancanza, in base ad elementi determinabili in modo obiettivo (Ris. 99/E /2005).

La valutazione dei titoli dell'attivo circolante presuppone il raggruppamento in categorie omogenee per natura. Appartengono alla stessa categoria i titoli:

- emessi dallo stesso soggetto;
- con uguali caratteristiche perché di valore non rilevante.

## PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

♦ Nelle società di capitali la qualifica si desume dalla collocazione in bilancio; nelle società di persone e nelle imprese individuali la qualifica di immobilizzazioni finanziarie è provata se emerge in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

**Lifo** - Per verificare il periodo di possesso, nel caso in cui le partecipazioni cedute siano state acquistate in momenti diversi, si applica il criterio lifo, tenendo distinte le partecipazioni immobilizzate da quelle del circolante (art. 87.1-bis). Occorre fare attenzione però a non ricadere in comportamenti elusivi.

**Dividend washing** (art. 109.3-bis.3-ter) - L'eventuale deducibilità delle minusvalenze non rileva fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni, acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo stesso (dal 1.1.2006).

**PLUSVALENZE TASSABILI ai sensi dell'art. 86** - Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa;
- c) se le partecipazioni vengono assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Determinazione della plusvalenza nell'ipotesi di **realizzo**

Corrispettivo o indennizzo conseguito

*meno*

costo fiscalmente riconosciuto, comprendente gli oneri accessori

Determinazione della plusvalenza nell'ipotesi di **assegnazione o destinazione** a finalità estranee

Valore normale

*meno*

costo fiscalmente riconosciuto, comprendente gli oneri accessori

**PLUSVALENZE ESENTI ai sensi dell'art. 87** - Non concorrono alla formazione del reddito in quanto esenti nella misura del

- 95% per le società di capitali
- 50,28% per le società di persone e imprese individuali le plusvalenze derivanti da partecipazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- a) **Ininterrotto possesso** dal primo giorno del **12° mese** precedente la vendita, considerando cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente (lifo); la cessione pronti contro termine non interrompe il periodo di possesso. Non sono ammesse deroghe al requisito del possesso ininterrotto, che deve sussistere anche per le società costituite da meno di 12/18 mesi (C.A.E. 36/04 § 2.3.1).

b) Iscritte tra le **immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio** di possesso; per le partecipazioni detenute ante 1.1.2003, vale l'iscrizione nel bilancio al 31.12.02 (C.A.E. n. 36/04 § 7.2). L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel 1° esercizio rende irrilevanti eventuali successive riclassificazioni tra il circolante; la plusvalenza sarà esente e la minusvalenza indeducibile anche se al momento della vendita la partecipazione era iscritta nel circolante.

c) **Residenza fiscale** della partecipata in uno Stato o territorio compresi in un elenco di Paesi virtuosi - White List (ad oggi non è stata ancora emanato) o avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che non si è voluto, sin dall'inizio del possesso della partecipata, localizzare redditi in Stati o territori diversi da quelli previsti dalla suddetta White List.  
L'entrata in vigore della White Liste è subordinata, alla pubblicazione di un decreto ministeriale.

d) Al momento del realizzo la partecipata deve esercitare **attività di impresa** (ai sensi dell'art. 55), ininterrottamente fin **dall'inizio del 3° periodo** di imposta precedente (c.d. "requisito della commercialità").  
L'esistenza di un'effettiva attività commerciale va verificata caso per caso.

Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista per le partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili (a valori correnti e non a valori contabili) diversi da quelli prodotti o merce, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa (colpisce le *immobiliari di gestione*). Dubbia la rilevanza degli immobili in leasing. Si considerano utilizzati i *terreni agricoli coltivati* e i beni concessi in leasing. La R.M. 163/E/2005 ha escluso l'operatività per una società che ha affittato l'unica azienda. Per le società costituite da meno di tre anni, il requisito deve sussistere dalla costituzione (C.A.E. n. 36/2004 § 2.3.4). Il requisito della commercialità è stato negato anche in casi di società operative in fase di start up (interrogazione parlamentare del 29/07/2009). Valutare attentamente l'eventuale sussistenza del requisito nelle società di comodo. Se l'attività rimane sospesa per ristrutturazioni, il triennio si ferma e riparte a recupero completato (R.M. 323/E/2007). L'esenzione è in ogni caso esclusa quando l'attività della partecipata è di mero godimento di beni (marchi, licenze, partecipazioni, immobili) come confermato dalla ris. 226/E del 18/08/2009.

♦ La N.C. n. 166 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti esamina l'applicazione della pex sulle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in immobili. Secondo la N.C., a particolari condizioni, che sembrano riconosciute nella R.A.E. 152 del 15/12/2004, può essere ammesso usufruire della pex (ma occorre valutare attentamente i singoli casi), nonostante che:

- l'art. 87.1 lett. d) stabilisca una presunzione assoluta di non commerciabilità;
- i fabbricati concessi in locazione non si considerino utilizzati direttamente (C.M. 36/E/2004).

**Operazioni straordinarie** - Per verificare la sussistenza dei requisiti triennali a seguito di operazioni straordinarie vedasi C.A.E. n. 36/2004 e Assonime n. 38/2005.

**Requisiti soggettivi**, in quanto vanno verificati in capo al partecipante: a) e b).

**Requisiti oggettivi**, in quanto attengono a caratteristiche proprie della partecipata: c) e d).

**Minusvalenze realizzate** su immobilizzazioni finanziarie di cui artt. 86 e 87 - Le minusvalenze si considerano **realizzate**:

- a seguito di cessione a titolo oneroso (artt. 64, 86, 101);
- mediante risarcimento, anche in forma assicurativa (art. 54.1 lett. b; art. 66.1);
- alla data di chiusura del fallimento o delle liquidazione volontaria.

**Minusvalenze su partecipazioni non esenti (art. 86)** - Sono deducibili nell'esercizio di realizzo (v. Assonime n 54 del 7.10.2005); se di valore superiore ad € 5.000.000 sono deducibili a condizione che entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio interessato dalla minusvalenza venga **inviata comunicazione** dei dati e delle notizie necessarie all'accertamento della conformità dell'operazione, all'Agenzia delle Entrate Regionale, allegando copia del bilancio e della n.i. (le minusvalenze sono considerate nel loro complesso, anche se derivanti da più atti). In mancanza di comunicazione **sono indeducibili** (R.M. 72/E/2003). Tale obbligo è stato soppresso per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

**Minusvalenze su partecipazioni esenti** - Sono indeducibili al 100%. Per i soggetti Irpef sono indeducibili al 60% se detenute per almeno 12 mesi; deducibili al 100% se non si raggiungono i 12 mesi (art. 101.1-bis).

Partecipazioni	Cedute	Plusvalenze art. 87	Minusvalenze realizzate art. 101
Immobilizzate	entro 12 mesi	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	dopo 12 mesi	Esente al 95%	Indeducibili 100%
	in società non commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	In società black list (salvo interpello) (*)	Imponibili 100%	Deducibili 100%

Circolanti	In società commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	in società non commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	in società black list (*)	Imponibili 100%	Deducibili 100%

(\*) L'art. 87 prevede in sostituzione delle black list, la white list.

**Costi accessori alla cessione di partecipazioni** - La C.A.E. n. 10/2006 (par. 8.1.2) ha chiarito che gli oneri connessi alla cessione della partecipazione, non computati nella determinazione della plusvalenza, sono indeducibili nella stessa misura in cui il provento correlato è esente.

**Minusvalenze iscritte** (quelle da valutazione) su immobilizzazioni finanziarie (tassabili o esenti) - sono sempre **indeducibili**.

**Holding** - Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via **esclusiva o prevalente** nella assunzione di partecipazioni i requisiti della residenza fiscale e dell'attività di impresa si riferiscono alle società partecipate dalla holding e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante (C.A.E. n. 36/2004 § 2.3.5: a valori correnti e non a valori contabili).

**Cessione di partecipazioni in società in liquidazione** - Per verificare la sussistenza dei requisiti triennali deve farsi riferimento all'inizio della fase di liquidazione della partecipata e non alla data di realizzo della partecipazione (C.A.E. n. 10/2005).

#### ♦ Partecipazioni immobilizzate detenute da SOCIETA' DI CAPITALI

**Plusvalenze e svalutazioni di anni precedenti** - Dal 2006, per tutte le partecipazioni immobilizzate, esenti o meno, plusvalenze e minusvalenze realizzate, vanno determinate come differenza tra prezzo di vendita e costo della partecipazione al netto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti esercizi (D.L. 10.1.06 n. 2).

**Plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 86** - Quelle che non hanno i requisiti dell'esenzione.

1. Partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** finanziarie da meno di 3 bilanci:

*Plusvalenza:* imponibile nell'esercizio di cessione.

*Minusvalenze da realizzo:* deducibili nell'esercizio (comunicazione se superano i 5 mln).

*Minusvalenze iscritte:* indeducibili; le svalutazioni civili per perdita durevole di valore devono essere riprese e tassate ai fini fiscali.

2. Partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** finanziarie **negli ultimi 3 bilanci**:

*Plusvalenza* imponibile nell'esercizio di cessione, rateizzabile in 5 esercizi, se ne viene fatta la scelta nella dichiarazione dei redditi.

*Minusvalenze da realizzo:* deducibili nell'esercizio (comunicazione se superano i 5 milioni).

*Minusvalenze iscritte:* indeducibili; le svalutazioni civili per perdita durevole di valore devono essere riprese e tassate ai fini fiscali.

**Plusvalenze esenti ai sensi dell'art. 87** - Quelle che hanno i requisiti dell'esenzione.

*Plusvalenza:* esente per il 95% (art. 87).

*Minusvalenze realizzate:* sono deducibili se possedute fino a 12 mesi; indeducibili, se possedute oltre 12 mesi (deducibili al 40%, 49,72% dal 2009, per i soggetti Irpef).

*Minusvalenze iscritte:* indeducibili; le svalutazioni civili per realizzo o perdita durevole di valore devono essere riprese e tassate ai fini fiscali.

*Costi di cessione:* sono indeducibili i costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni esenti.

La tassazione della quota di plusvalenza che costituisce recupero di minusvalenze dedotte ai fini fiscali fino al 2003, rimane ferma al 16%.

**Deducibilità delle minusvalenze** - E' possibile attribuire rilevanza fiscale agli andamenti negativi delle partecipate esercitando l'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116) o per il consolidato (artt. 117 e seguenti).

**Consolidato fiscale** - La neutralità dei trasferimenti infragruppo è stata soppressa con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07.

**Cessioni obbligatorie di azioni proprie** (art. 82) - Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni, rese obbligatorie dagli artt. 2357.4, 2357-bis.2 e 2359-ter c.c. e dall'art. 121 D.Lgs. 58/1998, possono essere:

- rateizzate, anche se non è decorso il triennio;
- esenti (per la % di legge), se ne possiedono i requisiti (C.A.E. n. 36/2004 § 2.2.3.1).

La R.M. 398/E del 22.10.08 stabilisce che ai fini della determinazione della plusvalenza nel caso di cessione di partecipazioni detenute da società di capitali in società di persone si applica il dettato dell'art. 68.5.

#### ♦ **Partecipazioni immobilizzate detenute da SOCIETA' DI PERSONE e IMPRESE INDIVIDUALI**

1. Partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** finanziarie da meno di 3 esercizi:  
Come società di capitali. Non possibile in regime di contabilità semplificata.
2. Partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** finanziarie **da almeno 3 esercizi**:  
Come società di capitali.
3. Partecipazioni aventi i **requisiti per l'esenzione**:  
Plusvalenze: imponibili per il **49,72%**  
Minusvalenze realizzate: deducibili per il **49,72%**.  
Minusvalenze iscritte: indeducibili.  
Non possibile in regime di contabilità semplificata.

**VALUTAZIONE** - La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni è prevista all'art. 101.2, che rinvia alle disposizioni dell'art. 94 (Valutazione dei titoli), relativo alle partecipazioni del circolante, con una sola eccezione riguardante i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri per i quali le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

L'art. 101.3 stabilisce che non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte di costo d'acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'impresa partecipata, prima dell'acquisto.

Per la valutazione delle partecipazioni si rendono applicabili:

- il principio del **valore minimo fiscale** (art. 92.1);
- la regola del raggruppamento in **categorie omogenee** (art. 92.1) mediante il duplice riferimento all'identità del soggetto emittente e all'uguaglianza delle caratteristiche dei titoli. Per caratteristiche dei titoli devono intendersi il diritto di voto, al dividendo ed alla partecipazione alle quote di patrimonio in caso di liquidazione della società. Devono perciò essere considerate distintamente le azioni ordinarie, privilegiate, postergate, di risparmio, ecc.;
- il metodo del **costo medio ponderato** per esercizio di formazione (art. 92.2.3);
- il criterio del **Lifo** a scatti annuali, nel caso di diminuzione delle quantità (art. 92.3, seconda parte) e pertanto, in caso di vendita si assumono per realizzati i titoli della stessa categoria entrati per ultimi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio (Lifo a scatti annuali) e non rispetto alla data di vendita (Lifo continuo);
- il corrispettivo del **valore normale** (art. 92.5) da determinarsi con i criteri propri previsti dall'art. 94.4, che può essere mantenuto anche negli esercizi successivi purché in bilancio non sia iscritto un valore superiore.

Le immobilizzazioni finanziarie si valutano:

- a costi specifici, o
- media ponderata raggruppando per categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto aventi uguali caratteristiche) e valore (costo di acquisto più sovrapprezzo più oneri accessori);
- anni successivi - per gli incrementi di partecipazioni, media ponderata per anno di formazione; per i decrementi si usa il Lifo a scatti;

le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, con il Lifo annuale a scatti o continuo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori (art. 92.4);

se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo di valutazione si determina moltiplicando l'intera quantità di titoli e partecipazioni per il valore normale;

per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri la valutazione può essere fatta con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (se è inferiore; art. 101.2);

ricordare che vanno aggiunti i versamenti in conto capitale, a fondo perduto e simili.

#### **SVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

**Civile** - Il costo di iscrizione, alla fine di ciascun esercizio, va **confrontato** con il valore che risulta dalla:

- ♦ applicazione del metodo del patrimonio netto rettificato - se l'impresa è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- ♦ frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata - se non vi è obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Se gli amministratori ritengono che la partecipazione sia di valore inferiore, in modo **durevole**, devono procedere alla **svalutazione** (c.e.: D.19.a = Svalutazione di partecipazioni). Una perdita è durevole quando non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse nel breve periodo. I riferimenti per considerare la perdita durevole sono i listini di borsa, per le quotate, i bilanci e tutte le informazioni di cui si può venire in possesso, per le non quotate. O anche la constatazione che l'acquisto è stato troppo oneroso (cattivo affare).

Esempi di situazioni interne:

- perdite operative divenute fisiologiche, causa una struttura non più remunerativa;
- eccesso di costi fissi non riducibili nel breve periodo;
- obsolescenza degli impianti o dei processi produttivi;
- i plusvalori attribuiti a immobilizzazioni e avviamento al momento dell'acquisto si sono ridotti o annullati;
- perdurante stato di tensione finanziaria, che diviene eccessivamente oneroso.

Esempi di fattori esterni:

- crisi del mercato in cui opera l'impresa;
- contrazione dei prezzi di mercato non compensata dalla riduzione dei costi;
- nuove leggi;
- perdita di quote di mercato;
- crollo della domanda dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi.

Inoltre, se si prevede l'obbligo di coprire eventuali deficit patrimoniali della partecipata, si deve procedere all'accantonamento di un apposito fondo.

Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengano meno gli amministratori devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario (c.e.: D.18.a = Rivalutazione di partecipazioni).

♦ E' possibile **non procedere alla svalutazione** se:

- gli amministratori ritengono che la perdita abbia carattere temporaneo (idonea motivazione in n.i.);
- la partecipata ha predisposto *concreti programmi* tesi al recupero, nel breve periodo, dell'equilibrio economico e finanziario:
  - che risultino da delibere degli organi societari;
  - che siano analitici;
  - che definiscano esplicitamente i tempi di recupero. Non si ritiene ammissibile che la perdita sia considerata non durevole sulla semplice base di ipotesi generiche o recupero o di consistenza di valori patrimoniali. Nella n.i. occorrerà dar conto della decisione.

**FISCALE** - art. 101.1 - Dall'1.1.2004 le **minusvalenze iscritte** o non realizzate, **non sono deducibili**.

**Fiscalità anticipata e differita** - Le notevoli discrasie esistenti tra civile e fiscale fanno sorgere numerosi casi di fiscalità differita.

**ABBANDONO DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO** - Il metodo **deve** essere abbandonato quando:

- la società perde il controllo o il collegamento;
- la partecipazione passa da immobilizzazione a circolante.

Nel caso di giustificato abbandono del metodo del patrimonio netto, il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente viene assunto quale valore di costo. Esso, nella determinazione del valore da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento di criterio, viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore se la partecipazione permane tra le immobilizzazioni finanziarie, oppure, viene confrontato con il valore corrente di mercato ai fini di adottare il minore tra i due, se la partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante (Oic n. 21).

Il costo fiscalmente riconosciuto rimane invariato.

ESEMPIO: Costo di acquisto € 3.000,00; valore patrimoniale € 3.300,00. All'acquisto:

Partecipazioni	B.III.a	a	Banca c/c	3.000,00
----------------	---------	---	-----------	----------

Per la rivalutazione:

Partecipazioni		a	Riserve art. 2426	A.VII	300,00
----------------	--	---	-------------------	-------	--------

1° esercizio successivo - Il valore si riduce per distribuzione di dividendi. Quota parte 100,00.

Riserve art. 2426		a	Partecipazioni	100,00
Banca c/c		a	Dividendi	100,00

2° esercizio successivo - Il valore si riduce a causa di perdite a € 2.900,00.

==/=	a	Partecipazioni		300,00
Riserve art. 2426			200,00	
Svalutaz. partecip. <sup>(1)</sup> D.19.a			100,00	

3° esercizio successivo - Il valore patrimoniale sale a €3.400,00.

Partecipazioni	a	==/=		500,00
		Rivalutaz. partecip. <sup>(2)</sup> D.18.a	100,00	
		Riserve art. 2426	400,00	

<sup>(1)</sup> Da riprendere in aumento sull'Unico. <sup>(2)</sup> Da riprendere in diminuzione sull'Unico.

## VALORE DELLE PARTECIPAZIONI - Alcuni casi

### Versamenti a copertura di perdite della partecipata

#### Immobilizzazioni e disponibilità

##### - Partecipata

I versamenti vanno a Patrimonio netto

##### - Partecipante

**C.c.:** vanno aggiunti al costo con eventuale successiva svalutazione della partecipazione.

**Tuir:** vanno aggiunti al costo di acquisto. La R.M. 90/E/2005 precisa che i versamenti per ripianare e perdite (c.d. sottozero) sono indeducibili e vanno ad aumentare il costo fiscalmente riconosciuto, sia per le partecipazioni esenti che per le altre.

### Versamenti soci a fondo perduto o in conto capitale (artt. 88.4, 94.6, 101.7)

#### Immobilizzazioni e disponibilità

##### - Partecipata

I versamenti vanno a Patrimonio netto

##### - Partecipante

**C.c.:** vanno aggiunti al costo di acquisto.

**Tuir:** vanno aggiunti al costo di acquisto.

### Finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi

Sono rispettivamente crediti o debiti di finanziamento, che la Partecipante iscrive in Attivo alla voce B.III.2 dell'Attivo e la Partecipata iscrive alla voce D.3 del Passivo.

### Rinuncia a finanziamenti soci o a crediti di altra natura (artt. 88.4, 94.6, 101.7)

#### Immobilizzazioni e disponibilità

##### - Partecipata

Le rinunce vanno a Patrimonio netto

##### - Partecipante

**C.c.:** le rinunce vanno aggiunte al costo di acquisto.

**Tuir:** le rinunce vanno aggiunte al costo di acquisto.

### Aumento gratuito del valore nominale delle partecipazioni

##### - Partecipante

**C.c.:** il valore complessivo di carico non cambia.

**Tuir:** il valore complessivo di carico non cambia.

### Assegnazione gratuita di nuove azioni o quote

##### - Partecipante

**C.c.:** il valore complessivo non cambia; il costo stesso viene ripartito tra tutte le partecipazioni, diminuendo il valore unitario.

**Tuir:** il numero delle azioni ricevute si aggiunge a quelle possedute diminuendo il costo unitario delle stesse e lasciando invariato il costo fiscale complessivo.

## PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

**Detenute da** società di capitali, di persone e imprese individuali - In base all'art. 85 generano ricavi e sono quindi tassate a costi, ricavi e rimanenze (art. 94).

Per la valutazione delle partecipazioni si rendono applicabili:

- il principio del **valore minimo fiscale** (art. 92.1);
- la regola del raggruppamento in **categorie omogenee** (art. 92.1) mediante il duplice riferimento all'identità del soggetto emittente e all'uguaglianza delle caratteristiche dei titoli. Per caratteristiche dei titoli devono intendersi il diritto di voto, al dividendo ed alla partecipazione alle quote di patrimonio in caso di liquidazione della società. Devono perciò essere considerate distintamente le azioni ordinarie, privilegiate, postergate, di